

UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(appr. con D.C.C. n.6 del 19.01.2015 e mod. con D.G.n.58 del 24.10.2019)

Art.1-Composizione

- 1. La "Commissione locale per il Paesaggio" di seguito denominata per brevità "Commissione" è un organo collegiale tecnico –consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.
- 2. La Commissione, ai sensi del comma 2 art.4 della L.R. 32/2008, così come modificato dall' art. 93 della L.R.19/2018, è composta da un numero di **5 (cinque)** componenti selezionati secondo le indicazioni dettate dalla L.R. 32/08 e s.m.i..
- 3. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta Regionale previsto dall' art.93 della L.R. 17/12/2018 n. 19, che definisce i criteri per determinare la particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio dei componenti, la Commissione è composta da 5 (cinque) componenti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale così come previsto nel testo originario del comma 2, art.4 della L.R. 32/08.
- 4. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
- 5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, devono risultare da curriculum individuale.

Art.2-Nomina, durata e compensi

 La Commissione è nominata dall'Organo Esecutivo dell'Unione Montana Alta Val Tanaro, previa valutazione dei curricula delle candidature presentate. L' Organo Esecutivo, nel medesimo provvedimento nomina tra i componenti il Presidente della Commissione. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

- 2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella dell'Organo Esecutivo.
- 3. Alla scadenza del termine di cui al punto precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
- 4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso per trasferte, sopralluoghi, indagini complementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art.3-Casi di incompatibilità

- La carica di Componente della Commissione è incompatibile con quella di membro delle Commissioni Edilizie e con quella di membro di altre Commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio dei Comuni delegati.
- 2. Sono parimenti incompatibili i dipendenti dell'Unione Montana Alta Val Tanaro e dei Comuni delegati, gli Amministratori delle medesime Amministrazioni ed i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all' esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.
- 5. Dell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 e 4 deve essere fatti menzione nel parere di cui al successivo art. 8.

Art. 4-Casi di decadenza dei commissari

- Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
- 2. L'ingiustificata assenza da tre o più riunioni consecutive della Commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
- 3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione dell'Organo Esecutivo dell'Unione Montana Alta Val Tanaro.
- 4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso restano in carico fino a che non siano stati

sostituiti. I componenti nominati durante il mandato restano in carico sino alla scadenza naturale della Commissione.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 5-Attribuzioni

- 1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
- 3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Art.6-Organi e procedure

- In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
- La Commissione si riunisce periodicamente in modo da garantire il rispetto dei tempi garantiti dalle leggi procedimentali di settore.
- 3. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile del Servizio o dal Presidente. La convocazione avviene per posta elettronica.
- 4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
- 5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile di Servizio o dal Responsabile del Procedimento nominato dall' Organo Esecutivo. Questi non ha diritto di voto. In caso di impedimento o assenza del Responsabile, le funzioni di segretario sono esercitate da un componente la Commissione scelto dal Presidente.
- 6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.

- 7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
- 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
- 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o dell'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'tesito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti presenti.

Art.7- Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'Autorizzazione

- 1. L'Unione Montana riceve istanze di autorizzazione paesaggistica o le richieste di parere in formato digitale per il tramite dei Comuni associati e dei SUAP. L'Unione Montana si riserva altresì la facoltà di richiedere una copia cartacea della documentazione al fine di agevolare i lavori della Commissione.
- 2. L'Unione Montana, attraverso il proprio personale, o quello di comando, in distacco o in convenzione, svolge l'attività amministrativa, istruisce i procedimenti attraverso il responsabile del procedimento, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, prepara la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, alla competente Soprintendenza, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 3. Successivamente alla trasmissione alla Soprintendenza, trovano applicazione i commi 8,9,10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
- 4. L'Unione Montana a conclusione del procedimento avviato, trasmette al Comune la proposta di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 o il parere rilasciato dalla Commissione locale di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i., o il parere vincolante di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i..
- 5. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Unione Montana nomina un Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art.8- Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.

- 2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art.9- Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.